

## INFORMATIVA INTEGRATIVA DORMIENTI

(In vigore dal 29/12/2025)

Questa informativa integra l’Informativa Generale ai sensi dell’art. 12(5) GDPR e ti spiega come adempiamo alla normativa in materia di depositi dormienti. Per tutto ciò che non trovi descritto qui, valgono le informazioni contenute nell’Informativa Generale e alle altre integrative in essa citate che trovi qui in tutte le nostre [pagine](#) e [filiali](#).

### 1. Informazioni sul trattamento

 <b>Fonte dei dati</b>	 <b>Finalità</b>	 <b>Dati</b>	 <b>Base legale</b>	 <b>Mezzi completamente automatizzati</b>	 <b>Periodo di conservazione</b>	 <b>Destinatari</b>
Tu	Adempiere agli obblighi previsti dal D.P.R. 116/2007 in materia di depositi dormienti. In particolare, dobbiamo comunicare al MEF questi rapporti in modo che gli stessi siano pubblicati su un quotidiano e sul sito del MEF affinché le consistenze di quel rapporto siano	Dati bancari (numero e tipologia di rapporto dormiente), dati anagrafici e identificativi del titolare del rapporto.	 Obbligo di legge.	N/A.	Per la durata prevista dal presente obbligo di legge.	<a href="#">Personale</a> , <a href="#">fornitori di servizi</a> e <a href="#">Titolari autonomi</a> (MEF).

	depositate presso un apposito fondo istituito presso il MEF.					
La SGR	Comunicare i dati alla SGR affinché quest'ultima possa verificare la sua necessità di adempiere alla normativa suddetta.	Dati anagrafici e identificativi, dati bancari (informazioni relative alla dormienza del dossier titoli e del conto collegato al rapporto dormiente, eventuali ulteriori rapporti del cliente, data dell'ultima movimentazione dei rapporti).	 Obbligo di legge.	N/A.	Per la durata prevista dal presente obbligo di legge.	Personale, fornitori di servizi e Titolari autonomi (SGR).